

# *Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri\**

(gennaio-marzo 2022)

## AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-721/21	IRLANDA	<p><b>Direttiva Via e Direttiva Habitat-Censura delle valutazioni svolte ai sensi delle direttive VIA e Habitat</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/92/UE, art. 4 paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l'allegato III, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della direttiva 92/43/CEE, art. 6, paragrafo 3, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p><i>Dubbio se, in generale o nel contesto specifico del diritto dell'ambiente, il giudice nazionale sia obbligato o possa esaminare la censura che abbia ad oggetto la validità di un atto amministrativo sulla base di un riferimento ad un atto del diritto UE senza specificare le disposizioni che si pretendono violate nonostante l'esistenza di norme nazionali procedurali che richiedono l'indicazione delle specifiche violazioni negli atti processuali di parte; in caso di risposta affermativa se in base al diritto UE ed in particolare alle direttive VIA ed HABITAT l'autorità che decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura VIA debba indicare specificamente quali sono i documenti che contengono le relative motivazioni e debba esporre l'esame di tutti i rilevanti punti e sotto-punti dell'allegato III della direttiva VIA; se inoltre per decidere se procedere ad una procedura OV l'autorità possa considerare anche le caratteristiche atte a ridurre le conseguenze nocive sul sito europeo seppure nel caso specifico non siano intese quali misure di attenuazione ma quali caratteristiche ordinarie del piano o del progetto; se infine l'autorità che decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura OV debba fornire una motivazione esplicita e dettagliata tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato e se debba dichiarare in modo esplicito, distinto e/o specifico quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente)</i></p>

\* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

<p>C-723/21</p>	<p>GERMANIA</p>	<p><b>Direttiva acque - Divieto di deterioramento - Legittimazione attiva del pubblico con riferimento alle possibili violazioni del divieto di deterioramento legato alle acque sotterranee</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2000/60/CE, art. 4 par 7 e art. 7 par. 2 e 3, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p> <p><i>Dubbio se, in base al citato diritto UE ed in particolare alla c.d. "direttiva acque" tutti gli appartenenti al pubblico direttamente interessato da un progetto che possa incidere sulla qualità delle acque siano legittimati a far valere in giudizio violazioni degli obblighi vigenti in materia; dubbio se la citata direttiva preveda, anche con riguardo ai corpi idrici posti al di fuori delle zone di salvaguardia l'obbligo di negare l'autorizzazione di progetti particolari in ragione di una violazione del divieto di deterioramento; dubbio sulle condizioni in presenza delle quali possa presumersi l'esistenza di un deterioramento del corpo idrico; dubbio sul momento in cui possa presumersi una violazione del divieto di deterioramento; dubbio se la direttiva preveda, oltre a un criterio di valutazione di diritto sostanziale, anche criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa dei progetti; dubbio se il promotore di un progetto debba parimenti effettuare un'indagine peritale vertente su una possibile violazione; dubbio se, nella ponderazione interna alla procedura di autorizzazione, possa derogarsi, a beneficio dello scopo perseguito dal progetto, agli obblighi e ai divieti derivanti dalla direttiva sulle acque qualora i costi della depurazione siano di modica entità oppure l'obiettivo del progetto sia particolarmente rilevante.</i></p>
<p>C-833/21</p>	<p>SPAGNA</p>	<p><b>Ambiente/Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici - Accertamento dell'imposta sul carbone gravante sul consumo dello stesso per la produzione di energia elettrica - Nozione di «motivi di politica ambientale» in relazione alla struttura e alla destinazione del gettito dell'imposta</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una disposizione interna che istituisce un'imposta sul carbone destinato alla produzione di elettricità dichiarando come suo obiettivo la protezione dell'ambiente, mentre tale finalità non si riflette nella struttura dell'imposta e il gettito viene destinato al finanziamento dei costi del sistema elettrico.</i></p>

## APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-631/21	PAESI BASSI	<p><b>Definizione di operatore economico - Documento di gara unico europeo</b></p> <p>Interpretazione delle definizioni di “operatore economico” e di “documento di gara unico europeo” di cui alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nonché del regolamento di esecuzione 2016/7/UE della Commissione che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo.</p> <p><i>Dubbio sulla sussistenza dell’obbligo in capo a soggetti che partecipino a procedure ad evidenza pubblica in forma aggregata – nella fattispecie, tramite una società in nome collettivo di diritto olandese priva di personalità giuridica - di presentare un unico DGUE ovvero tanti DGUE quanti sono i soci.</i></p>

## FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-612/21	POLONIA	<p><b>Direttiva IVA - Configurabilità di un Comune quale soggetto passivo IVA in relazione alla prestazione di servizi di installazione di sistemi a fonti di energia rinnovabile</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'art. 73 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.  <i>Dubbio se per «attività economica» debba considerarsi anche la prestazione di servizi di installazione finanziata con fondi pubblici di sistemi alimentati da fonti energia rinnovabile di un Comune in immobili privati sulla base di un accordo con i proprietari; in caso positivo, se debba essere ricompreso il finanziamento dai fondi europei ricevuto dal Comune.</i></p>
C-616/21	POLONIA	<p><b>Direttiva IVA - Configurabilità di un Comune quale soggetto passivo IVA in relazione alla realizzazione di un progetto di rimozione dell'amianto dagli immobili situati nel suo territorio</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.  <i>Dubbio se per «attività economica» debba considerarsi anche la prestazione di servizi di un Comune nell'ambito della realizzazione di un programma di rimozione dell'amianto da immobili, siti nel territorio di tale Comune, di proprietà di residenti che non sostengono alcun costo per tale rimozione.</i></p>
C-641/21	AUSTRIA	<p><b>Direttiva IVA – Operazioni di cessione di quote di emissioni di gas serra – frodi carosello – determinazione del luogo della prestazione di servizi</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.  <i>Dubbio se deve essere considerato il luogo di una prestazione di servizio, che formalmente, secondo la normativa, è in un altro Stato membro nel quale si trova la sede del destinatario, come situato a livello nazionale, nel caso in cui il prestatore nazionale del servizio, soggetto passivo, avrebbe dovuto sapere che la prestazione di servizi resa partecipava all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto commessa nell'ambito di una catena di servizi.</i></p>

C-677/21	BELGIO	<p><b>Direttiva IVA – Configurabilità del prelievo illegale di energia come una cessione di beni ai fini dell'imponibilità dell'IVA</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ed in particolare degli artt. 2.1 a), 9, 13.1, 14.1 e 2 a)</p> <p><i>Dubbio circa l'applicazione dell'Iva al prelievo illecito di energia e dubbio sulla qualificazione dell'operazione come cessione di beni o trasferimento di proprietà a seguito di espropriazione da parte della PA.</i></p>
C-713/21	GERMANIA	<p><b>Direttiva IVA – Operazioni soggette ad IVA – Rapporto tra il titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione e il proprietario dei cavalli da competizione – Prestazioni a titolo oneroso - Proventi derivanti da premi per la partecipazione a competizioni ippiche con cavalli di terzi – assoggettabilità del premio all'imposta sul valore aggiunto</b></p> <p>Interpretazione dell'art 2, par 1 lett c) – operazioni soggette all'IVA- della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p> <p><i>Dubbio se, nell'ambito di una prestazione di servizi a titolo oneroso tra il titolare di una scuderia di cavalli da competizione e il proprietario del cavallo, comprendente la scuderizzazione, l'allenamento e la partecipazione dei cavalli alle competizioni, la cessione di metà del diritto al premio in denaro spettante al titolare della scuderia nel caso di partecipazione alla competizione con piazzamento in posizione utile come corrispettivo della prestazione, costituisca base imponibile assoggettata all'aliquota di imposta ordinaria.</i></p>
C-729/21	POLONIA	<p><b>Direttiva IVA – Cessione di una parte organizzata di un'impresa - Assoggettabilità all'imposta – Esclusione</b></p> <p>Interpretazione dell'art 19 – operazioni imponibili, cessione di beni – della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio sulla qualificazione, ai fini dell'assoggettamento all'IVA, di un'operazione, oggetto di un contratto d'acquisto da parte di una società, come cessione di una parte organizzata di un'impresa, non soggetta ad IVA, o di cessione di elementi patrimoniali costituiti da un immobile con tutte le pertinenze e i diritti ad esso inerenti, soggetta ad IVA senza subordinare, nel caso di applicazione dell'esclusione, la successione legale tra il cedente e il beneficiario.</i></p>

## GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-521/21	POLONIA	<p><b>Stato di diritto in Polonia - Autonomia e indipendenza dei giudici- Istanza di ricusazione di un giudice appartenente alla giurisdizione ordinaria</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di configurare quale organo costituzionale costituito per legge un giudice la cui proposta di nomina è stata adottata da un organo non composto da rappresentanti dell'ordinamento giudiziario nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo.</i></p> <p><i>Dubbio se siano compatibili con le norme di diritto dell'unione Europea disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui composizione appare in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative in tema di indipendenza dal potere esecutivo e legislativo.</i></p> <p><i>Dubbio l'organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione e della garanzia della sua piena efficacia, possa non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui tale sentenza dichiara incompatibile con il diritto nazionale l'esame dell'istanza di ricusazione di un giudice per l'asserita irregolarità della nomina del medesimo, la quale non soddisfaceva i requisiti dell'Unione europea relativi ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge.</i></p>
C-582/21	POLONIA	<p><b>Sentenza emessa senza la verifica dell'esistenza di clausole abusive nel contratto – Giudicato - <i>ius superveniens</i> - Domanda di revocazione a seguito di una decisione della Corte di Giustizia - Principio di equivalenza rispetto ai casi in cui la decisione sia stata emessa sulla base di una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale interna</b></p> <p>Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE; l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE nonché l'articolo 267, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 267, paragrafo 3, TFUE-</p> <p><i>Dubbio se, in base al diritto euro-unionale ed, in particolare, tenuto conto del principio di equivalenza risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, una decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, pronunciata ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, TFUE, relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, costituisce un motivo per la revocazione di una precedente decisione definitiva emessa a conclusione di un</i></p>

		<i>procedimento civile, in una situazione in cui una disposizione di diritto nazionale, consente la revocazione qualora una decisione definitiva sia stata emessa sulla base di una disposizione che sia stata dichiarata, da una sentenza della Corte costituzionale, incompatibile con un atto giuridico di rango superiore.</i>
C-608/21	BULGARIA	<p><b>Diritto all'informazione nei procedimenti penali - Informazioni sui motivi dell'arresto di un indagato non contenute nel provvedimento di trattenimento ma in altri documenti accompagnatori - Esercizio del diritto di difesa</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 6 (<i>"Diritto all'informazione sull'accusa"</i>), paragrafo 2, e articolo 8 (<i>"Verifica e ricorsi"</i>), paragrafo 1 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una normativa nazionale che ammette che le informazioni in merito ai motivi dell'arresto di un indagato, ivi comprese anche quelle che riguardano il reato di cui costui è sospettato, siano contenute non nel provvedimento scritto di trattenimento, bensì in altri documenti che, a differenza di quello, non siano immediatamente consegnati al soggetto arrestato, ma messi a disposizione successivamente, allorquando costui intenda ricorrere in giudizio, contestando la legittimità della detenzione subita. In caso di risposta negativa alla prima questione, dubbio se le informazioni sul reato di cui la persona sottoposta ad arresto è sospettata devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato al fine di garantire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.</i></p>
C-614/21	PAESI BASSI	<p><b>Asilo e Immigrazione – Regolamento Dublino III - Principio di fiducia reciproca</b></p> <p>Interpretazione della disciplina di "Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale", di cui all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio sulla portata del principio di fiducia reciproca interstatale nell'esecuzione del regolamento Dublino III, con particolare riferimento alla possibilità di individuare cause ostative al trasferimento diverse dalle "carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza", quali violazioni individuali eventualmente accertate nei confronti di un singolo richiedente ovvero violazioni strutturali dei diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi in generale.</i></p>

C-639/21	FRANCIA	<p><b>Competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali di lavoro</b></p> <p>Interpretazione gli degli articoli 4 (<i>“Disposizioni generali”</i>), paragrafo 1, e 20 (<i>“Competenza in materia di contratti individuali di lavoro”</i>), paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se nel caso in cui si invochi, nei confronti di una società domiciliata nel territorio di uno Stato membro e convenuta da un lavoratore davanti all’autorità giurisdizionale di tale Stato, una situazione di co-impiego del medesimo lavoratore assunto da un’altra società, detta autorità giurisdizionale non sia tenuta, al fine di determinare la propria competenza a decidere sulle domande proposte contro le due società, ad effettuare una valutazione preliminare dell’esistenza di una situazione di co-impiego.</i></p> <p><i>Dubbio se, in tal caso, l’autonomia delle norme speciali sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro non osti all’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.</i></p>
C-646/21	PAESI BASSI	<p><b>Protezione internazionale — Assimilazione norme, valori e comportamenti occidentali e conseguente di tutela</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se l’assimilazione di norme valori e comportamenti occidentali da parte di cittadini di paesi terzi siano fondamentali caratteristiche identitarie tali da non consentire un mutamento che ne implicherebbe la rinuncia, dubbio inoltre se detti cittadini possano essere considerati come membri di un particolare gruppo sociale ai sensi della citata direttiva qualifiche, dubbio sulla modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore in relazione ad una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi regolari ed infine dubbio sulla compatibilità di una prassi giurisprudenziale nazionale in cui si opera una distinzione tra la prima domanda di protezione internazionale e le domande reiterate.</i></p>
Cause riunite C-647/21 e C-648/21	POLONIA	<p><b>Stato di diritto in Polonia - Autonomia e indipendenza dei giudici - Potere del collegio di un tribunale di esonerare un giudice, senza il suo consenso, dall'obbligo di decidere le cause a lui assegnate e di trasferirlo in un'altra sezione, incidendo sulla composizione del collegio giudicante in una causa</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro unitario una normativa nazionale ai sensi della quale un organo di un</i></p>

		<p><i>tribunale nazionale ha il potere di esonerare un giudice di tale tribunale, senza il suo consenso, dall'obbligo di decidere una parte o tutte le cause assegnategli, quando il collegio è composto, per legge, dai presidenti di tribunali, nominati a tali funzioni da un organo del potere esecutivo, che contemporaneamente è Procuratore generale, e senza che il diritto nazionale preveda i criteri che il collegio del tribunale deve applicare per esonerare un giudice dall'obbligo di decidere le cause che gli sono state assegnate, né l'obbligo di motivazione, né un controllo giurisdizionale su tale decisione. In caso di risposta in senso negativo della Corte alla prima questione, dubbio se il giudice abbia il potere (od eventualmente l'obbligo) di disattendere la delibera del collegio del tribunale e qualsiasi atto successivo adottato in conseguenza di tale delibera, al fine di poter decidere la causa nella composizione attuale.</i></p>
C-663/21	AUSTRIA	<p><b>Revoca dello status di avente diritto di asilo a motivo di un reato di particolare gravità – Ponderazione di interessi – Divieto di respingimento</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e degli artt. 5,6,8 e 9 della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p> <p><i>Dubbio se, nel valutare la possibilità di revocare lo status di avente diritto di asilo a un rifugiato occorra effettuare una ponderazione di interessi come criterio autonomo, nel senso che per la revoca sia necessario che gli interessi pubblici a un rimpatrio prevalgano sugli interessi del rifugiato a mantenere la protezione da parte dello Stato di rifugio, dubbio inoltre se le disposizioni recanti norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ostino a una situazione giuridica nazionale secondo la quale, a seguito della revoca dello status di avente diritto di asilo, venga privato del diritto di soggiorno di cui ha goduto fino a quel momento in qualità di rifugiato, debba essere emanata una decisione di rimpatrio.</i></p>
C-685/21	AUSTRIA	<p><b>Assicurazione contro la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Interpretazione della nozione di "assicuratore" ai fini della individuazione del foro competente</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.</p>

		<p><i>Dubbio se possa considerarsi “assicuratore” un’impresa, la quale, pur non essendo un’impresa di assicurazione, in virtù di una deroga all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sia responsabile, ai sensi della legge applicabile, quale «quasi assicuratore» per gli autoveicoli che ha in detenzione, allo stesso modo di un assicuratore in base alla normativa in materia di assicurazione.</i></p>
C-707/21	FRANCIA	<p><b>Competenza giurisdizionale - Nozione autonoma di autorità di cosa giudicata - Domande proposte dinanzi ai giudici di due Stati membri basate sullo stesso rapporto giuridico ma in relazione alle quali sono stati invocati motivi di diritto diversi</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 33 (“Riconoscimento”), paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se due domande presentate dinanzi ai giudici di due Stati membri debbano essere considerate, alla luce della definizione autonoma dell’autorità di cosa giudicata, come aventi il medesimo titolo allorché il ricorrente adduca fatti identici ma invochi motivi di diritto diversi.</i></p> <p><i>Dubbio se nell’ipotesi di cui sopra, ai fini della individuazione della competenza giurisdizionale, si debba fare riferimento alla legge del giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato o si possa applicare, per quanto riguarda le conseguenze procedurali ad essa connesse, la legge del giudice successivamente adito)</i></p>
C-718/21	POLONIA	<p><b>Proroga delle funzioni di giudice dopo il raggiungimento dell’età pensionabile</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 19 del Trattato sull’Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che condizioni l’efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell’età pensionabile all’autorizzazione di un’altra autorità e che preveda tassativamente l’inefficacia di detta dichiarazione in caso di tardività.</i></p>
C-720/21	POLONIA	<p><b>Violazione del diritto dell’Unione – Giudicato - Ammissibilità del ricorso straordinario</b></p> <p>Interpretazione artt. 2,4, par. 3,19, par. 1 TUE e 47 (“Diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale”) CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se, nel caso in cui un organo giurisdizionale nazionale abbia violato il diritto dell’Unione, la decisione definitiva di tale organo giurisdizionale possa essere annullata o riformata attraverso lo strumento del ricorso straordinario il quale presuppone l’accertamento del verificarsi di una flagrante violazione di legge. Dubbio se una violazione del diritto dell’Unione possa essere considerata equiparabile, ai fini dell’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario, ad una violazione dei principi sanciti dalla Costituzione polacca.</i></p>

<b>C-745/21</b>	<b>PAESI BASSI</b>	<b>Asilo e Immigrazione – Dublino III – Nozione di persone a carico</b>  Interpretazione del regolamento n. 604/2013 (cd. Dublino III), con particolare riferimento all’art. 16.1 (“Persone a carico”) che disciplina i criteri in base ai quali il richiedente asilo può essere considerato “persona a carico”, dipendente da persona regolarmente soggiornante nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, così da consentire a detto Stato membro di derogare alle regole generali sulla competenza al fine di preservare l’unità del nucleo familiare. <i>Dubbi: i) se l’interesse del figlio nascituro della richiedente asilo sia rilevante ai fini della determinazione dello Stato membro competente; ii) se l’art. 16.1 del regolamento di Dublino possa applicarsi in una situazione in cui potenzialmente sussiste una relazione di dipendenza tra la madre e il padre, legalmente residente, del minore; iii) se tale disposizione possa applicarsi alla relazione tra il minore e suo padre.</i>
-----------------	--------------------	---

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>Cause riunite C-583/20, C-584/20, C-585/20 e C- 586/20</p>	<p>SPAGNA</p>	<p><b>Licenziamento di un impiegato notarile - successione di titolari della sede notarile - Indennità di licenziamento — Calcolo dell'anzianità di servizio dell'impiegato</b></p> <p>Interpretazione dell'art 1, par 1 lett a) – ambito di applicazione – trasferimento di imprese - della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva 2001/23/CE, art 1, par 1, lett a), in tema di trasferimento di imprese, sia applicabile nel caso in cui il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l'attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.</i></p>
<p>C-731/21</p>	<p>LUSSEMBURGO</p>	<p><b>Libera circolazione dei lavoratori – Pensione di reversibilità al partner superstite di un'unione civile registrata in altro Stato membro</b></p> <p>Interpretazione del principio che sancisce la parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali, segnatamente per quanto riguarda i vantaggi sociali, ricavabile dagli artt. 18, 45 e 48 TFUE nonché dall'art. 7.2 del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa previdenziale lussemburghese, che subordina la concessione, al partner superstite di un'unione civile validamente contratta e iscritta presso lo Stato membro di origine (Francia, nella fattispecie), di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell'esercizio nello Stato membro ospitante di un'attività professionale da parte del partner deceduto, alla condizione dell'iscrizione dell'unione civile in un registro tenuto dal suddetto Stato.</i></p>

## MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-680/21	BELGIO	<p><b>Mercato Interno/Concorrenza - Libera circolazione dei lavoratori - Regola UEFA su presenza di un numero minimo di giocatori del vivaio tra i tesserati per la partecipazione alle competizioni- Interpretazione artt. 45 e 101 TFUE</b></p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE ed in particolare con le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori e di concorrenza di una regola adottata, su indicazione della UEFA, dall'associazione di diritto belga alla quale aderiscono le società calcistiche di quel Paese, omologa della Federazione Italiana Giuoco Calcio la c.d. regola del GDV che, in sintesi, limita a 25 il numero di calciatori che compongono la rosa di ogni squadra e impone di riservare, tanto nella rosa quanto nella distinta di gara delle singole partite, un quantitativo minimo di posti a giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, entro il ventunesimo o in alcuni casi entro il ventitreesimo anno d'età, e per almeno tre anni sono stati formati dal loro club o comunque da un altro club appartenente alla medesima associazione nazionale.</i></p>
C-695/21	BELGIO	<p><b>Libera prestazione di servizi - Divieto di pubblicità delle sale da gioco</b></p> <p>Interpretazione art. 56 TFUE relativo alla libera prestazione di servizi.  <i>Dubbio se il diritto UE osti ad un regime normativo nazionale che autorizza una deroga al divieto generale di pubblicità delle sale da gioco ad un numero limitato e controllato di sale esclusivamente nazionali, mentre per tutte le analoghe sale da gioco stabilite in un altro Stato membro è, senza distinzione, impossibile ottenere siffatta deroga.</i></p>

## SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-469/21	SPAGNA	<p><b>Medicinali per uso umano - Disciplina dei sistemi di verifica dell'autenticità dei medicinali - Identificazione delle confezioni - Utilizzo di un hub quale strumento di servizio dell'archivio da parte dell'Amministrazione dello Stato</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 25,31,32,35,36 e 44 Regolamento 2016/161 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che istituisce un hub – come strumento al servizio dell'archivio che conserva tutte le informazioni sui medicinali – di proprietà e gestione dell'Amministrazione dello Stato e impone alle farmacie l'utilizzo dello stesso ogni volta che forniscano medicinali finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale.</i></p>
C-658/21	BELGIO	<p><b>Uso del glifosato -Divieto ad utilizzatori non professionali di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti glifosato su terreni a uso privato. Possibile configurazione come regola tecnica con obbligo di comunicazione alla Commissione</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se un divieto di uso dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato diretto a soggetti che non dispongono di una licenza fitosanitaria su terreni a uso privato debba essere considerato relativo a una regola tecnica e in quanto tale soggetto ad un obbligo di comunicazione alla Commissione europea.</i></p>
C-760/21	AUSTRIA	<p><b>Alimento a fini medici speciali – Gestione dietetica – Sostanza nutriente – Controllo medico – Medicinale – Distinzione</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.</p> <p><i>Dubbio sui requisiti che consentono di qualificare un prodotto come alimento a fini medici speciali (AFMS). In particolare dubbio se sia necessario dimostrare che il prodotto sia in grado di raggiungere risultati specifici per la malattia o il disturbo per cui è formulato, in attuazione della "gestione dietetica" indicata per il trattamento della malattia e del disturbo e quindi dubbio sulla nozione di "gestione dietetica"; dubbio su quali ingredienti debbano</i></p>

		<p><i>essere contenuti in un alimento ai fini della qualificazione come AFMS e dubbio se detta qualificazione sia incompatibile con quella di integratore alimentare; dubbio se in relazione al rapporto tra AFMS e integratore alimentare il secondo possa sostituire il primo nella “gestione dietetica”; dubbio sui criteri necessari a differenziare un medicinale da un AFMS; dubbio se un AFMS possa essere considerato tale solo nei casi in cui rappresenti l’unico modo per soddisfare le esigenze alimentari di un soggetto affetto da una determinata malattia o disturbo; dubbio sulla nozione di sostanza nutriente; dubbio se il controllo medico prescritto per l’utilizzazione di un AFMS possa considerarsi soddisfatto nei casi in cui il prodotto venga somministrato in farmacia senza che occorra una previa prescrizione medica; dubbio infine se debba presumersi l’esistenza di un AFMS soltanto nei casi in cui questo non possa essere utilizzato senza il controllo medico e quali criteri si debbano adottare per verificare l’esistenza di detto requisito.</i></p>
C-830/21	GERMANIA	<p><b>Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Importazione parallela di un prodotto fitosanitario – Imballaggio</b></p> <p>Interpretazione dell’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato 1, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura.</p> <p><i>Dubbio se in base al diritto UE nell’ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione dello Stato membro di provenienza dal quale il prodotto fitosanitario è stato importato debbano essere indicati sull’imballaggio qualora il prodotto sia commercializzato in un altro Stato membro e dubbio se il numero di partita originariamente attribuito dal produttore debba rimanere invariato sull’imballaggio.</i></p>

## TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-630/21	GERMANIA	<p><b>Contratto di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Periodo di recesso – Termine – Pieno adempimento del contratto – Diritti del consumatore – Diritto alla restituzione delle utilità</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 14 ("<i>Diritto di recesso</i>") della direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio se il diritto di recesso possa essere esercitato quando il contratto è stato interamente eseguito da entrambe le parti. Nel caso di risposta positiva, dubbio se osti alla normativa europea una disposizione nazionale la quale comporta l'impossibilità di esercitare il diritto di recesso del consumatore allorché il contratto di credito sia stato interamente eseguito da entrambe le parti.</i></p> <p><i>Dubbio se il consumatore che ha esercitato efficacemente il proprio diritto di recesso abbia nei confronti del creditore un diritto alla restituzione delle utilità tratte dai pagamenti a lui effettuati fino al recesso.</i></p>
C-691/21	FRANCIA	<p><b>Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Gestore di una rete di distribuzione di energia elettrica - Nozione di "produttore"</b></p> <p>Interpretazione articoli 2 e 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.</p> <p><i>Dubbio se un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica, che modifica il livello di tensione dell'energia elettrica ai fini della sua distribuzione al consumatore finale, debba essere considerato un "produttore".</i></p>

C-776/21	GERMANIA	<p><b>Pacchetti turistici - Nozione di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione del viaggio - Risoluzione del pacchetto turistico senza oneri a carico del consumatore</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 12 (<i>"Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto"</i>), paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/230, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati</p> <p><i>Dubbio su quali siano i requisiti prescritti per il verificarsi di una circostanza inevitabile e straordinaria ai sensi del diritto euro-unionale nel caso di una pandemia globale. Dubbio se, in una situazione di pandemia globale, allorché alla data del viaggio si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie, sia sempre possibile una risoluzione del viaggio senza oneri per il consumatore, a prescindere dalla prevedibilità del loro verificarsi al momento della risoluzione, nonché dal periodo intercorrente tra la risoluzione e la data del viaggio.</i></p>
C-12/22	SLOVACCHIA	<p><b>Credito al consumo - Obblighi informativi - Accertamento della vessatorietà di una clausola successivamente alla conclusione del contratto - Azione di ingiustificato arricchimento - Termine di prescrizione - Principio di effettività</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in particolare dell'articolo 10 (<i>"Informazioni da inserire nei contratti di credito"</i>), paragrafo 2 della Direttiva 2008/48/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio su come debbano essere interpretati gli obblighi informativi previsti dall'art. 10 della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito, con riferimento in particolare all'indicazione del tipo di credito, della durata del contratto e dei presupposti utilizzati per calcolare il tasso annuo effettivo global (TAEG).</i></p> <p><i>Dubbio se il giudice possa dichiarare come abusiva una clausola anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.</i></p> <p><i>Dubbio sulla contrarietà al diritto euro-unitario di una prassi giudiziaria per cui, in caso di omessa indicazione di una informazione obbligatoria, si deduce che tale circostanza fosse già nota al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di credito, in particolare se il consumatore ha espressamente confermato di conoscere il contratto di credito sottoscrivendo altra documentazione creditizia correlata.</i></p> <p><i>Dubbio sulla conformità ai principi di tutela dei consumatori e di effettività di un termine di prescrizione triennale c.d. oggettivo per l'azione di ingiustificato arricchimento previsto dalla legislazione slovacca, specialmente con riguardo al dies a quo di decorrenza dello stesso.</i></p>

## TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-487/21	GERMANIA	<p><b>Fornitura di una copia dei dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di una richiesta di accesso- Nozione di copia</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se ai sensi della citata normativa europea con l'espressione copia dei dati personali si intenda un facsimile integrale dei documenti contenenti detti dati o semplicemente un estratto, una tabella o un tabulato in cui detti dati vengono aggregati; dubbio sulla configurabilità accanto al diritto di accesso di un autonomo diritto ad ottenere copia dei documenti in cui i dati personali sono oggetto di trattamento.</i></p>
C-548/21	AUSTRIA	<p><b>Accesso delle autorità pubbliche ai dati conservati nei telefoni cellulari</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1 (eventualmente in combinato disposto con l'articolo 5) della direttiva 2002/58 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche alla luce degli articoli 7 e 8 della CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale in forza della quale l'accesso delle autorità pubbliche ai dati conservati nei telefoni cellulari ai fini di un'indagine penale, avviene in assenza di autorizzazione di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente, e dubbio se ciò comporti un'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dalla CDFUE.</i></p>
C-560/21	GERMANIA	<p><b>Regolamento generale sulla protezione dei dati – Rimozione del responsabile della protezione dati</b></p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con particolare riferimento all'art. 38.3 ai sensi del quale "il responsabile della protezione dei dati (RPD) non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa tedesca che prevede l'inefficacia della risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro del RPD da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che tale risoluzione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei compiti in veste di RPD.</i></p>
C-634/21	GERMANIA	<p><b>Trattamento dei dati utilizzati ai fini della valutazione del merito creditizio - Calcolo automatizzato di un tasso d</b></p>

		<p><b>probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito - Termini e condizioni</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1 e 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).</p> <p><i>Dubbio se l'attività effettuata dalle agenzie di valutazione del merito creditizio- nel calcolare un punteggio di scoring basandosi su una serie di informazioni relative al soggetto censito- costituisca già una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la "profilazione" Nel caso di risposta negativa alla prima questione, dubbio se l'ammissibilità della profilazione, ove non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del RGPD, debba ritenersi disciplinata in base alle condizioni generali di trattamento previste dall'art. 6 del RGPD.</i></p>
C-667/21	GERMANIA	<p><b>Dati relativi alla salute – Trattamento di tali dati relativi alla salute da parte del datore di lavoro – Duplice ruolo del datore di lavoro – Risarcimento del danno</b></p> <p>Interpretazione articolo 9 (<i>Trattamento di categorie particolari di dati personali</i>), paragrafi 1, 2, lettere b) e h), e 3, articolo 6 (<i>Liceità del trattamento</i>), paragrafo 1, e articolo 8 (<i>Diritto al risarcimento e responsabilità</i>), paragrafo 1 del Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a che un Servizio medico di una cassa malattia tratti dati relativi alla salute di un suo dipendente ai fini della valutazione dell'idoneità al lavoro di detto dipendente; in caso di risposta negativa alla prima questione, quali siano i requisiti da rispettare in materia di privacy e se, in una fattispecie come quella in esame, l'ammissibilità e la liceità del trattamento di dati relativi alla salute dipenda altresì dal soddisfacimento, quantomeno, di altre condizioni; se la tutela risarcitoria garantita in caso di violazione delle norme sul trattamento dei dati personali abbia carattere preventivo speciale o generale; ed infine se debba essere preso in considerazione il livello di colpa del ricorrente ai fini della determinazione del danno immateriale.</i></p>
C-683/21	LITUANIA	<p><b>Piattaforma informativa destinata alla registrazione e al monitoraggio dei dati relativi alle persone entrate in contatto con portatori dell'infezione da COVID-19 - Nozione di titolare del trattamento - Nozione di contitolarietà - Determinazione dell'entità responsabile delle violazioni del regolamento (UE) 2016/679</b></p> <p>Interpretazione dei considerando 4, 10 e 74, articolo 4, paragrafi 2 e 7, articolo 26, paragrafi 1 e 2, e articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.</p> <p><i>Dubbio se la nozione di «titolare del trattamento» debba essere interpretata nel senso che vi rientra anche un</i></p>

		<p><i>soggetto, nel caso di specie un'amministrazione pubblica, che si è limitato a stabilire le finalità e i mezzi del trattamento dei dati in relazione ad un prodotto informatico che non ha mai acquistato ma che, nella versione definitiva, gli fornisce link o interfacce ed in relazione al quale compare, peraltro, quale titolare del trattamento nell'informativa sulla sicurezza senza che questa sia mai stata ufficialmente approvata.</i></p> <p><i>Dubbio sulla nozione di contitolari e sulle conseguenze che ne discendono ai fini della determinazione dell'entità responsabile delle violazioni relative al trattamento dei dati personali.</i></p>
C-687/21	GERMANIA	<p><b>Trasmissione illegittima dei dati personali a terzi non autorizzati – Risarcimento del danno morale</b></p> <p>Interpretazione dell'art 82 - diritto al risarcimento e responsabilità – del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sull'indeterminatezza delle conseguenze giuridiche dell'art 82 del RGDP in ordine al risarcimento dei danni morali e se si ravvisi una violazione sostanziale del RGPD in caso di mera negligente consegna a un terzo non autorizzato della documentazione cartacea in cui figurano i dati sottoposti a trattamento elettronico</i></p>
C-741/21	GERMANIA	<p><b>Trattamento illecito dei dati personali – Risarcimento del danno immateriale</b></p> <p>Interpretazione dell'art 82 - diritto al risarcimento e responsabilità – del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se una mera violazione del RGPD possa costituire un danno senza incidere su altre posizioni giuridiche e se un qualsiasi pregiudizio alla posizione giuridica protetta sia sufficiente a giustificare il diritto di ottenere un risarcimento indipendentemente dal fatto che si tratti di una grave ingerenza e la lesione non possa essere altrimenti compensata in modo soddisfacente; dubbio se la responsabilità del titolare del trattamento venga meno per il solo fatto che quest'ultimo invochi un errore di un suo collaboratore.</i></p>
C-768/21	GERMANIA	<p><b>Poteri dell'autorità di controllo - Obbligo di intervento nel caso di accertata violazione dei diritti dell'interessato</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 57 (<i>Compiti</i>), paragrafo 1, lettere a) ed f), e dell'articolo 58 (<i>Poteri</i>), paragrafo 2, lettere da a) a j), in combinato disposto con l'articolo 77 (<i>Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo</i>), paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.</p> <p><i>Dubbio se, nel caso in cui l'autorità di controllo rilevi un trattamento dei dati che viola i diritti dell'interessato, sia</i></p>

		<i>sempre obbligata all'intervento o se residuano margini di valutazioni in relazione alla intensità della violazione.</i>
<b>C-807/21</b>	<b>GERMANIA</b>	<p><b>Violazioni per trattamento illecito dei dati personali – Sanzioni amministrative - Imputabilità della sanzione alle imprese</b></p> <p>Interpretazione dell'art 83, par da 4 a 6 - condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie – del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se un procedimento amministrativo sanzionatorio, conseguente alle violazioni in materia di protezione dei dati personali, possa essere condotto direttamente nei confronti di un'impresa e che ai fini dell'imposizione di un'ammenda non sia necessario l'accertamento di un'infrazione amministrativa commessa da una persona fisica identificata che soddisfi, se del caso, tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione.</i></p>